



AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DECRETO N. 94 DEL 30 novembre 2017

OGGETTO:

A) TAR Puglia – Bari, ricorsi R.G. nn. 460, 461, 1112 e 1196 del 2017; TAR Puglia – Lecce ricorsi R.G. nn. 1211, 1212, 1218, 1220, 1223, 1281 e 1283 del 2017 – impugnative dei Decreti Commissariali nn. 52, 53, 54 e 78 del 2017, recanti aggiornamento ISTAT delle tariffe di conferimento presso gli impianti di Conversano, Manfredonia, Cavallino e Poggiardo. Ratifica di conferimento di incarico di resistenza in giudizio ai difensori.

B) TAR Puglia – Bari, ricorso, notificato il 29/11/2017, proposto da SRL Progetto Gestione Bacino Bari Cinque contro l'Agazia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti per l'annullamento del silenzio serbato dall'Agazia sulle istanze del ricorrente finalizzate ad ottenere il conguaglio della tariffa di conferimento. Conferimento di incarico di resistenza in giudizio ai difensori.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agazia denominata “*Agazia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”, di seguito denominata anche l’ “*Agazia*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell’Agazia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco Grandaliano, incarico prorogato sino alla data del 31.12.2017 dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9/02/2017;

CONSIDERATO che, in relazione al punto A) di cui all’oggetto del seguente decreto

con i ricorsi in oggetto, notificati tra il 28/09/2017 e il 15/11/2017, le società che gestiscono gli impianti di



trattamento in Conversano, Manfredonia, Cavallino e Poggiardo, per un verso, e alcuni Comuni delle Province di Bari e Lecce per l'altro, hanno proposto gravame avverso i Decreti Commissariali di aggiornamento tariffario nn. 52, 53, 54 e 78 del 2017 domandandone l'annullamento e contestualmente richiedendo, in quasi tutti i giudizi, la tutela cautelare con istanza di sospensiva;

CONSIDERATA la necessità nonché l'opportunità di costituirsi in giudizio al fine di difendere la legittimità dei provvedimenti impugnati, i quali si fondano anche sulle risultanze della complessa istruttoria svolta con il contributo di altre pubbliche amministrazioni in sede di Conferenza Stato Città presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle corrette modalità di applicazione dell'indice ISTAT da utilizzare per la revisione dei prezzi nei contratti per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; l'esito dei giudizi, dunque, avrebbe rilevanti riflessi di portata generale nell'ambito delle determinazioni in materia tariffaria di competenza dell'Agenzia;

CONSIDERATO che in ragione della celere fissazione delle udienze cautelari (7/11 al TAR Lecce, 8/11 al TAR Bari), lo scrivente Commissario ad acta si è costituito in giudizio conferendo mandato in via d'urgenza agli avv. ti Marco Lancieri del Foro di Bari, Luca Vergine e Francesco Cantobelli del Foro di Lecce, i primi due (avv. ti Lancieri e Vergine) in quanto già officiati in precedenza dall'Agenzia su ricorsi vertenti sulla medesima materia ed analoghi provvedimenti Commissariali, il terzo (avv. Cantobelli) in ragione della specifica competenza ed esperienza professionale in materia ambientale comprovata dal curriculum professionale e perché si è ravvisata l'opportunità di integrare il collegio difensivo per predisporre la miglior difesa possibile alla luce della mole di ricorsi pressoché contestualmente pervenuti, della molteplicità delle censure svolte e delle parti processuali intervenute;

CONSIDERATO che con plurime comunicazioni tramesse a mezzo PEC, i legali officiati hanno comunicato di aver provveduto a costituirsi in giudizio nell'espletamento del mandato conferito e che entrambi i Collegi del TAR Bari e TAR Lecce, hanno disposto l'abbinamento al merito della trattazione delle istanze cautelari vista la complessità degli argomenti trattati e la conseguente necessità di porre in essere un approfondimento in sede di cognizione piena;

CONSIDERATO che occorre ratificare il mandato conferito in via d'urgenza ai suindicati legali, in vista delle udienze di merito, le prime delle quali già fissate per il prossimo 20 febbraio 2018, nonché al fine di determinare le condizioni di incarico.

CONSIDERATO che, in relazione al punto B) di cui all'oggetto del seguente decreto

In data 29/11/2017 la SRL Progetto gestione bacino Bari 5, ha proposto ricorso innanzi il TAR Puglia – Bari contro l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per la gestione dei rifiuti, onde ottenere l'annullamento del silenzio serbato dall'Agenzia sulle istanze della stessa ricorrente in data 23/12/2016, 10/02/2017 e 10/03/2017, finalizzate ad ottenere il conguaglio della tariffa di conferimento per gli extra costi derivanti dalla



delocalizzazione delle attività di smaltimenti imposta dall'Amministrazione con Ordinanza Ex Art 191 del D.Lgs 152/2006 con contestuale nomina di un commissario ad acta per l'eventuale protrarsi del silenzio oltre il termine che dovesse assegnare lo stesso TAR Puglia (ex art. 117, comma 3, c.p.a.);

CONSIDERATO, sulla base della istruttoria svolta, l'utilità e l'opportunità per l'agenzia di costituirsi in tale giudizio ed esercitare il proprio diritto di difesa;

RITENUTO, di costituirsi nel predetto giudizio conferendo mandato agli avvocati, Marco Lancieri del foro di Bari, Luca Vergine e Francesco Cantobelli del foro di Lecce, anche al fine di determinare le condizioni di incarico.

CONSIDERATO che in relazione ai seguenti procedimenti contenziosi, tutti proposti contro l'Agenzia:

A) TAR Puglia – Bari, ricorsi R.G. nn. 460, 461, 1112 e 1196 del 2017; TAR Puglia – Lecce ricorsi R.G. nn. 1211, 1212, 1218, 1220, 1223, 1281 e 1283 del 2017 – impugnative dei Decreti Commissariali nn. 52, 53, 54 e 78 del 2017, recanti aggiornamento ISTAT delle tariffe di conferimento presso gli impianti di Conversano, Manfredonia, Cavallino e Poggiardo.

B) TAR Puglia – Bari, ricorso, notificato il 29/11/2017, proposto da SRL Progetto Gestione Bacino Bari Cinque contro l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti per l'annullamento del silenzio serbato dall'Agenzia sulle istanze del ricorrente finalizzate ad ottenere il conguaglio della tariffa di conferimento.

gli Avvocati Marco Lancieri, Luca Vergine e Francesco Cantobelli, hanno formalmente espresso la propria disponibilità ad accettare l'incarico di difesa alle condizioni di cui alla unita convenzione, anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017 e con unicità di onorario come forfettariamente determinato, al fine di contemperare l'esigenza tecnica della difesa collegiale con quella di contenimento degli oneri economici a carico dell'Agenzia;

La relazione istruttoria citata è parte integrante del presente provvedimento ed è allo stesso allegata come parte integrante e sostanziale.

VISTO:

- il D. Lgs 267/2000;
- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- la comunicazione PEC del 28/11/2017 trasmessa dall'avv. Marco Lancieri;

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



1. Di ratificare gli incarichi di resistenza in giudizio nei ricorsi innanzi il TAR Puglia, Sede di Bari R.G. nn. 460, 461, 1112 e 1196 del 2017, nonché innanzi il TAR Puglia Sede di Lecce, R.G. nn. 1211, 1212, 1218, 1220, 1223, 1281 e 1283 del 2017, già conferiti in via d'urgenza ai difensori avv. Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, avv. Luca Vergine (c.f. VRGLCU69E07E815J), con studio in Lecce, via Liborio Romano e avv. Francesco Cantobelli (c.f. CNTFNC67A02E506P), con studio in Lecce, via Cavour 10, alle condizioni di incarico sopra indicate.
2. Di conferire agli avvocati avv. Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, avv. Luca Vergine (c.f. VRGLCU69E07E815J), con studio in Lecce, via Liborio Romano e avv. Francesco Cantobelli (c.f. CNTFNC67A02E506P), con studio in Lecce, via Cavour 10, alle condizioni di incarico sopra indicate la difesa dell'Agazia innanzi il TAR Puglia – Bari, nel ricorso, notificato il 29/11/2017, proposto da SRL Progetto Gestione Bacino Bari Cinque contro l'Agazia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti per l'annullamento del silenzio serbato dall'Agazia sulle istanze del ricorrente finalizzate ad ottenere il conguaglio della tariffa di conferimento.
3. Di stabilire, ai fini della determinazione degli onorari spettanti ai suindicati professionisti, che gli incarichi sono assunti alle condizioni di cui alla unita convenzione;
4. Di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia – Agazia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;

Bari, 30 novembre 2017

*Il Commissario ad Acta dell'Agazia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016*

avv. Gianfranco Grandalano